

Prot. n. 290/C/2017

Preg.mi Sigg.  
Titolari e/o Legali Rappresentanti  
delle Imprese associate  
LORO SEDI

Ragusa, 14 Dicembre 2017

Oggetto: **Legge europea 2017 – Pubblicazione in Gazzetta.**

Possibilità per i contribuenti che richiedono i rimborsi IVA in via prioritaria, di recuperare parte dei costi sostenuti per ottenere la garanzia fideiussoria .

Questa è una delle disposizioni, in tema di fiscalità, contenute nella **legge n.167/2017** (cd. “*Legge europea 2017*”), pubblicata sulla G.U. n. 277 del 27 novembre 2017), che, tra l’altro, chiude una delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia.

Si tratta, in particolare, della procedura di infrazione 2013/4080 con cui la Commissione Europea contestava all’Italia gli eccessivi costi finanziari sostenuti dai soggetti passivi per il rilascio della garanzia fideiussoria necessaria per avere il rimborso del credito IVA in via prioritaria.

Come noto, l’art. 38 *bis* del D.P.R. 633/1972 prevede la possibilità di ottenere dei **rimborsi IVA prioritari**, in merito è intervenuto il DL n. 193/2016 per effetto del quale è stato incrementato da 15.000 a **30.000 euro** l’importo dei rimborsi IVA per cui non è richiesta **alcuna garanzia fideiussoria**.

La **garanzia fideiussoria** deve essere prestata, per il rimborso del **credito IVA superiore a 30.000 euro**, in via **obbligatoria dai cd. “contribuenti non virtuosi”**, ovvero **in via facoltativa dai cd. “contribuenti virtuosi”**.

A tal riguardo, l’art. 7 della legge europea 2017 ha previsto, a titolo di **ristoro forfettario**, il riconoscimento di una somma **pari allo 0,15%** dell’**importo garantito** (per ciascun anno di durata della garanzia), a favore dei contribuenti che sono obbligati al **rilascio della fideiussione** per ottenere il rimborso prioritario.

Questa nuova misura si applica **a partire** dalle richieste di rimborso predisposte con la **dichiarazione annuale** dell’IVA 2018, relativa all’anno **2017** (da presentare dal 1° febbraio al 30 aprile 2018) e dalle istanze di rimborso infrannuale inerenti al primo trimestre 2018.

Il beneficio interessa da vicino le imprese del settore delle costruzioni, coinvolte dal fenomeno dell’eccedenza del credito IVA chiesto a rimborso, risultante dalle operazioni

nelle quali si applicano i meccanismi di inversione contabile (reverse charge e split payment) e dalle operazioni attive con aliquote inferiori rispetto alle operazioni passive.

Per completezza, si segnala che la legge europea 2017, con l'introduzione dell'art. 30-ter del DPR 633/1972, definisce le modalità ed i termini per richiedere **restituzione dell'IVA versata e non dovuta**, fermo restando l'impossibilità di ottenere tale restituzione qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale

Cordialità



ANCE RAGUSA  
II VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)